



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/26 DEL 19.5.2010

Oggetto: Stato di emergenza ambientale della miniera denominata "Santu Miali" nel Comune di Furtei e relative pertinenze; reintegrazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, c.c. artt. 826 e ss. e R.D. 29.7.1927, n. 1443.

L'Assessore dell'Industria informa la Giunta regionale che a seguito del fallimento della Società Sardinia Gold Mining S.p.a., dichiarato in data 5.3.2009, la miniera, denominata "Santu Miali" nel Comune di Furtei, e le sue pertinenze, come noto in stato di emergenza ambientale, per gli effetti conseguenti del fallimento, ai sensi dell'art.31, primo comma, del R.D. n. 267/1942 e s.m.i, sono passate nella tutela del curatore che è subentrato nell'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

Successivamente alla dichiarazione di fallimento sono intervenute tra le parti, Amministrazione regionale e fallimentare, diverse interlocuzioni, che non fanno chiarezza sullo stato giuridico del bene minerario, denominato "Santu Miali" in Comune di Furtei e facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato (oggi Regione), ai sensi dell'art. 826, secondo comma e seguenti, del Codice civile e della legge mineraria n. 1443/1927.

L'Assessore dell'Industria espone in sintesi i fatti e gli elementi di diritto ed i relativi atti, costituenti la ragione della necessaria reintegrazione dei citati beni del patrimonio minerario e delle sue pertinenze nella piena disponibilità della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito R.A.S.):

- Il curatore fallimentare ed il giudice delegato, dopo aver acquisito l'amministrazione del patrimonio fallimentare della miniera in argomento agli effetti del menzionato art. 31 della legge fallimentare, formulano, nonostante la legge, successivamente all'acquisizione del bene, con istanza datata 20.4.2009, la rinuncia allo stesso bene minerario;
- L'atto a firma del Presidente della Regione, in data 25.6.2009, "consente un subentro della Regione Autonoma della Sardegna nella gestione e conduzione del complesso dei beni Regionali già assentiti alla fallita Società" e successivamente passati, come già enunciato in precedenza, nell'Amministrazione del patrimonio fallimentare;



- L'Assessorato dell'Industria - Servizio Attività estrattive, a seguito di contestazioni e rivendicazioni espresse dall'Amministrazione fallimentare, fa osservare con appositi atti, datati 5.3.2010 prot. n. 6847 e 13.4.2010 prot. n. 13742, l'indisponibilità alla vendita, da parte dell'Amministrazione fallimentare, del patrimonio minerario e delle sue pertinenze, in quanto il bene minerario non è stato svincolato con apposito provvedimento amministrativo, atteso che la cessazione del vincolo di indisponibilità è possibile solo successivamente al completamento dei lavori di messa in sicurezza e bonifica permanente dell'area mineraria in argomento;
- L'Assessorato regionale dell'Industria - Servizio Attività estrattive, con nota datata 13.4.2010, prot. n. 13742, richiede all'Amministrazione fallimentare la restituzione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della R.A.S.

La summenzionata nota, datata 13.4.2010, fa notare inoltre che i beni non pertinenziali, dichiarati con atto datato 29.12.2009, risultano per legge nella totale disponibilità della curatela fallimentare, ivi compresa la vendita; mentre per i beni riportati nella specifica tabella 12 (Area Cianuro), anch'essi non pertinenziali, è prevista, per legge, la necessaria vigilanza e custodia.

- Il giudice delegato ed il curatore fallimentare, con nota del 20.4.2010, dichiarano che l'intero sito minerario è nella disponibilità della R.A.S.
- L'Assessore evidenzia, nuovamente, che il Tribunale di Cagliari ha dichiarato lo stato di fallimento della Società Sardinia Gold Mining S.p.a. e, poiché il sito minerario in argomento presenta un elevato rischio di pericolosità, al fine di garantire l'incolumità, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente, la R.A.S. - Assessorato dell'Industria, Servizio Attività Estrattive ha stipulato, in data 20.11.2009, obbligatoria ed apposita Convenzione con assegnazione diretta di necessari interventi a Società in house; tale convenzione è stata stipulata con la Società denominata Interventi Geo Ambientali S.p.a. (di seguito IGEA S.p.a.).

Più specificatamente, alla menzionata Società in house, è stato affidato l'incarico della necessaria predisposizione ed esecuzione del piano della caratterizzazione, nonché l'esecuzione dei servizi di custodia, vigilanza e tutti gli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza dell'area mineraria denominata "Santu Miali".

L'Assessore propone, con riferimento ai punti appena citati, alla Giunta regionale che la R.A.S. - Assessorato dell'Industria, Servizio Attività Estrattive, reintegri nel suo patrimonio, quale soggetto titolare del diritto indisponibile, i beni riferiti alla miniera denominata "Santu Miali" e le relative pertinenze, in Comune di Furtei, riservandosi inoltre di esercitare le ulteriori, eventuali, proprie attribuzioni stabilite dalle norme vigenti in materia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

Inoltre, propone ed appare urgente, dopo la formale reintegrazione del bene, cui seguirà apposito provvedimento amministrativo, per le motivazioni significate e per meglio garantire gli interventi tesi alla caratterizzazione, guardiania, recupero, bonifica e messa in sicurezza permanente del sito inquinato ed ogni ulteriore e conseguente intervento, al fine di meglio tutelare la salute pubblica e la tutela dell'ambiente, di affidare l'intera gestione del sito minerario e delle sue pertinenze alla Società in house IGEA S.p.a.

L'Assessore propone anche, per doverosa applicazione della legge mineraria (R.D. n. 1443/1927) e della succitata normativa codicistica, e quindi della vigente normativa, che i beni non pertinenziali, e pertanto non appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, dichiarati dall'Assessorato dell'Industria – Servizio Attività Estrattive col citato atto amministrativo del 29.12.2009, debbano rimanere nella totale disponibilità del curatore e del giudice delegato in virtù dei compiti ad essi attribuiti.

La Giunta regionale, sentito quanto proposto e rappresentato dall'Assessore dell'Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato,

DELIBERA

- di approvare la reintegrazione nel patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, quale soggetto titolare del diritto indisponibile, i beni riferiti alla miniera denominata "Santu Miali" e le relative pertinenze, in Comune di Furtei, riservandosi inoltre di esercitare le eventuali, ulteriori, proprie attribuzioni stabilite dalle norme vigenti in materia;
- di affidare l'intera gestione del sito minerario e delle sue pertinenze, per le motivazioni significate e per meglio garantire gli interventi tesi alla caratterizzazione, guardiania, recupero, bonifica e messa in sicurezza permanente del sito inquinato ed ogni ulteriore e conseguente intervento, alla Società in house IGEA S.p.a, dopo la formale reintegrazione del bene, cui seguirà apposito provvedimento amministrativo;
- di lasciare nella disponibilità dell'Amministrazione fallimentare, per doverosa applicazione della legge mineraria (R.D. n. 1443/1927) e della succitata normativa codicistica, e quindi della vigente normativa, i beni non pertinenziali, e pertanto non appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu